



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI
DIVISIONE EDUCATIVA**

ATTO N. DEL 714

Torino, 03/11/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Francesco TRESSO
Paolo CHIAVARINO	Carlotta SALERNO
Chiara FOGLIETTA	Jacopo ROSATELLI
Paolo MAZZOLENI	Rosanna PURCHIA
Gabriella NARDELLI	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Giovanna PENTENERO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DI SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE ANNO SCOLASTICO 2021/2022. EURO 2.500.000,00 E APPROVAZIONE QUOTE MASSIME A CARICO UTENTI DELLE SCUOLE.

La Giunta Comunale, con deliberazione del 19 dicembre 2017 (mecc. 2017 05982/007), esecutiva dal 6 gennaio 2018, ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune e gli enti gestori di scuole dell'infanzia private paritarie, con decorrenza dall'anno scolastico 2017/18 e con durata quinquennale. Con la stessa deliberazione ha stabilito di stipulare le convenzioni con gli enti gestori delle scuole già convenzionate nell'anno scolastico 2016/17, approvando il relativo elenco. L'articolo 14 delle convenzioni prevede che la Città corrisponda all'ente gestore di ciascuna scuola un contributo annuo per le spese di gestione e che in relazione allo stanziamento di bilancio il contributo alle singole scuole sia erogato nella misura stabilita da parametri concordati tra la Città e le scuole convenzionate, nell'ambito della Commissione di Coordinamento di cui all'art. 18 delle convenzioni.

Per l'anno scolastico 2022/23 le convenzioni sono state prorogate con deliberazione n. 523 del 26/07/2022 con tutte le scuole già convenzionate nell'anno scolastico 2021/22 che hanno dato la disponibilità.

Nelle more della nomina della Commissione di Coordinamento, la cui procedura è stata avviata, si è recepito il parere delle organizzazioni che rappresentano le scuole (conservato agli atti prot. n. FT/008/2022 dell' 8 settembre 2022 della FISM e prot. n.12676/044 del 21 settembre 2022 della Comunità Ebraica): la Fism chiede una revisione della quota massima a Euro 2.620,00.

La Comunità Ebraica ritiene invece di confermare la quota massima in corso, che, visti gli aumenti per le spese di riscaldamento, era già stata aumentata di 100 Euro nel corso dell'anno scolastico 2021/22 con deliberazione n. 311 del 06/05/2022, portandola da Euro 2.320,00 a Euro 2.420,00.

Considerato che la tariffa massima di 2.620,00 euro è comunque inferiore al costo medio per studente per l'anno scolastico 2021/22, pubblicato con Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 7740 del 28 marzo 2022 in ottemperanza al DM 8/2022 art. 5 comma 3 "Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado" per l'anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 corrispondente a Euro 6.873,99, si accoglie la richiesta della Fism stabilendo che la quota massima a carico delle famiglie, comprensiva di iscrizione, frequenza, ristorazione e riscaldamento, sia di euro 2.620,00.

Anche per il 2022 si ritiene di assegnare un contributo complessivo di Euro 2.500.000,00 per le scuole convenzionate nell'anno scolastico 2021/22, per far fronte alle spese di gestione, suddiviso secondo i seguenti parametri:

- euro 10.000,00 a ciascuna sezione attivata
- euro 35.000,00 da suddividere tra le scuole che hanno applicato riduzioni alle tariffe in base all'ISEE
- la somma residua ripartita per ciascun bambino con disabilità, in base al numero di ore di sostegno dichiarate dalle scuole e riconosciute dall'ufficio Scolastico Territoriale del Miur:

Il contributo di 35.000,00 Euro destinato alle scuole che applicano l'ISEE, è da intendersi come incentivo all'individuazione di criteri omogenei di riduzioni delle tariffe, così come previsto dall'art. 12 delle convenzioni. A questo proposito, la Commissione di Coordinamento ha convenuto che i gestori delle scuole per l'infanzia convenzionate che già applicano riduzioni sulle tariffe, si impegnino a continuare ad effettuare le riduzioni per le seguenti condizioni:

1. frequenza di fratelli: la percentuale di riduzione-fratello deve variare dal 15% al 50%;
2. condizioni socio economiche: devono applicarsi riduzioni ed esenzioni a seguito di una verifica, da parte del gestore della scuola, della situazione economica e/o familiare dell'utente (verificando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elementi quali condizioni di lavoro, salute, nuclei con un solo genitore, composizione nucleo familiare), di segnalazione da parte di realtà del territorio di carattere istituzionale (Servizi Sociali) o da associazioni di volontariato, parrocchie, ecc.;
3. utilizzo, qualora previsto dal regolamento della scuola, del servizio con orario ridotto con relativa riduzione della tariffa.

In alternativa, le scuole che non intendano adottare questi criteri, devono impegnarsi ad applicare tariffe commisurate all'ISEE degli utenti, secondo i criteri definiti dal gestore.

Le scuole che adottano una tariffa inferiore al 10% delle tariffe massime stabilite dalla Giunta Comunale per le scuole paritarie convenzionate sono esentate dall'applicazione delle riduzioni sopra indicate, ad eccezione di quelle del punto 2.

Infine, tutte le scuole dovranno rendere pubblici, presso il sito web o nella documentazione a disposizione degli utenti, con le modalità condivise nella riunione della Commissione di Coordinamento del 28 settembre 2021, i criteri adottati per la riduzione delle tariffe.

In relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 4 del "Regolamento per la modalità di erogazione dei contributi" n. 373, si dà atto che le scuole dell'infanzia convenzionate sono riconosciute paritarie dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ai sensi della Legge n. 62/2000 e come previsto dall'articolo 1 comma 4 di tale legge, applicano le norme vigenti in materia di inserimento

di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio.

Si dà atto che è stata acquisita dagli Enti beneficiari apposita attestazione relativa al rispetto dell'articolo 6 comma 2 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e si attesta l'assenza di pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, che si siano tradotte in ingiunzioni di pagamento insolute.

Il sostegno economico rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell'art. 118 comma 4 della Costituzione, l'Amministrazione mette in atto per valorizzare attività di interesse generale svolte da enti e associazioni.

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.

La spesa sarà imputata al bilancio 2022 (capitolo 38800002) per 1.000.000,00 euro, la restante parte di 1.500.000,00 euro sarà imputata al bilancio 2023 (cap. 38800002).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare un contributo complessivo di Euro 2.500.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge per l'anno 2022, da suddividere tra gli enti gestori delle scuole dell'infanzia convenzionate, utilizzando i parametri concordati indicati nella narrativa, salvo diverso parere della costituenda Commissione all'esito della riunione;
2. di dare atto che la spesa sarà imputata al bilancio 2022 (capitolo 38800002) per 1.000.000,00 euro, la restante parte di 1.500.000,00 euro sarà imputata al bilancio 2023 (cap. 38800002).
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della suddetta spesa e la devoluzione dei contributi in oggetto;
4. il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
5. di approvare che per l'anno scolastico 2022/2023 la retta annua a carico degli utenti delle scuole dell'infanzia aderenti alla F.I.S.M. e della scuola "Colonna e Finzi", convenzionate con il Comune di Torino, non potrà superare Euro 2.620,00;
6. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, poichè è necessario erogare il contributo entro dicembre 2022.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Carlotta Salerno

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Enrico Bayma

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella